



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL DIPARTIMENTO FEDIR

DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

(nov 2021)

PRINCIPI E NORME COMUNI¹

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, all'interno della O.S. FEDIR (oggi sezione Fedir della O.S. FEDIRETS) il funzionamento del Dipartimento dei Segretari Comunali e Provinciali, la sua organizzazione interna e le articolazioni territoriali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento Fedir di organizzazione dei dipartimenti operativi adottato in data 15/5/2017.

Art. 2 Obiettivi e scopi

Il Dipartimento dei Segretari Comunali e Provinciali persegue i seguenti obiettivi:

1. tutela degli interessi giuridici, economici, professionali e morali dei segretari in attività, in disponibilità ed in quiescenza, tramite il contributo del dipartimento nella stipula da parte di Fedir dei contratti collettivi di lavoro, l'assistenza nella stipulazione dei contratti individuali, la rappresentanza di interessi collettivi e individuali presso datori di lavoro e le istituzioni competenti;
2. promuovere le azioni dinanzi alle giurisdizioni competenti per la tutela degli interessi collettivi ed individuali dei segretari, loro assistenza nei casi di contenzioso collettivo, individuale, consulenza e supporto tecnico;
3. promozione di iniziative professionali e formative per favorire lo sviluppo di elevate professionalità, nonché culturali e politiche nell'interesse della categoria rappresentata, come pure del corretto ed imparziale funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici.

Art. 3 Iscritti²

Al Dipartimento appartengono i segretari comunali e provinciali iscritti a Fedir in servizio presso gli enti locali, in disponibilità, in comando presso altre amministrazioni o in quiescenza.

Coloro che, fuoriusciti dai ruoli dei segretari comunali e provinciali, o transitati in aspettativa o situazioni analoghe, nel corso della propria attività lavorativa, risultano iscritti a Fedir a qualsiasi titolo, mantengono a richiesta l'appartenenza al Dipartimento Segretari, d'intesa con la Segreteria Nazionale FEDIR. In detto caso, se già titolari di cariche o incarichi individuali ovvero se componenti di organi collegiali in seno al Dipartimento, continuano a rivestirli fino al termine del mandato o fino all'avvicendamento, previa espressa deliberazione della Segreteria Nazionale del Dipartimento³.

Art. 4 Organizzazione interna del Dipartimento Segretari⁴

L'organizzazione interna è articolata in:

- Assemblea Nazionale;
- Segreteria nazionale;
- Segretario nazionale;
- Vicesegretario nazionale;

¹ Titolazione introdotta dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

² Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

³ Comma aggiunto dall'Assemblea Nazionale del 6 dicembre 2019.

⁴ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

- Tesoriere;
- Revisore dei conti;
- Collegio dei probiviri;
- Sezione extra ruolo;
- Organi decentrati rappresentativi del Dipartimento – Sezioni Regionali.

Art. 5
Organi decentrati
rappresentativi del Dipartimento – Sezioni Regionali⁵

Sono organi decentrati e rappresentativi del Dipartimento le sue sezioni regionali, articolate in:

- Assemblea Regionale;
- Segreteria regionale;
- Segretario regionale e Vicesegretario regionale.

La costituzione delle Sezioni Regionali è deliberata dalla Segreteria Nazionale. Nel caso in cui non venga istituita la sezione regionale, la Segreteria nazionale designa uno o più referenti del territorio ai sensi dell'art. 12.

Art. 6
Il Patrimonio

Il patrimonio del Dipartimento Segretari è costituito da:

- A. somme provenienti dalle quote associative nella misura stabilita dal Regolamento Fedir sui Dipartimenti del 15/5/2017 e smi.
- B. beni mobili ed immobili di proprietà esclusiva del Dipartimento
- C. eventuali erogazioni, proventi o lasciti di soggetti pubblici o privati;
- D. eventuali eccedenze annue e delle entrate rispetto alle spese;
- E. eventuali vendite patrimoniali non destinati a far fronte a spese di gestione;
- F. eventuali interessi attivi.

Art. 7
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8
Adempimenti ai sensi della legge 460/97
e dell'art 159 del TUIR

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del dipartimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

⁵ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

ORGANI E FUNZIONAMENTO DI LIVELLO NAZIONALE⁶

Art. 9

Assemblea Nazionale⁷

L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria una volta l'anno previa deliberazione della Segreteria nazionale, con avviso da diramare almeno otto giorni prima della seduta.

In via straordinaria, con avviso da diramare almeno cinque giorni prima, l'Assemblea nazionale è convocata:

- su proposta del Segretario nazionale approvata a maggioranza della Segreteria nazionale;
- su richiesta di due terzi della Segreteria nazionale;
- su richiesta di un terzo degli iscritti.

Le modalità di partecipazione all'Assemblea sono definite dalla Segreteria nazionale.

In via ordinaria, a maggioranza dei presenti e dei rappresentanti, l'Assemblea:

1. Approva le modifiche del regolamento del dipartimento;
2. Delibera gli indirizzi generali di politica sindacale e gli obiettivi principali da conseguire nel biennio/triennio per la categoria;
3. Elegge la Segreteria nazionale;
4. Elegge il revisore dei conti;
5. Elegge il collegio dei probiviri;
6. Approva il bilancio preventivo ed il rendiconto proposti dalla Segreteria;
7. Ratifica le modifiche apportate in via d'urgenza al regolamento del dipartimento ed al bilancio;
8. Adotta la Carta Etica - codice deontologico autodeterminato dei segretari comunali e provinciali aderenti a FEDIR.⁸

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e dei rappresentanti.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea Nazionale⁹

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono aperti dal Segretario Nazionale del Dipartimento che propone la Presidenza della Assembleia - costituita da tre iscritti, di cui uno con funzioni di Presidente. La proposta viene votata per alzata di mano e approvata a maggioranza dei votanti presenti e rappresentanti.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale ha il compito di accertare la regolarità della convocazione e di verificare, altresì, l'identità dei delegati e la regolarità di eventuali deleghe. Per dette attività può farsi assistere da collaboratori interni del sindacato. Ultimati i compiti di controllo il Presidente della Assembleia la dichiara formalmente aperta e procede secondo l'ordine del giorno.

Il Presidente della Assembleia coordina i lavori assembleari e ne governa l'andamento, funge da moderatore, garantisce le regolarità di tutte le eventuali operazioni di voto, assicura la redazione dei verbali che sottoscrive congiuntamente ai componenti della Presidenza.

⁶ Titolazione introdotta dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

⁷ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

⁸ Punto aggiunto dall'Assemblea Nazionale del 6 dicembre 2019.

⁹ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

Art. 11

Ufficio stabile di Presidenza dell'Assemblea Nazionale¹⁰

A richiesta della Segreteria Nazionale, l'Assemblea può determinarsi per incardinare stabilmente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, a valere per la durata del mandato della Segreteria Nazionale. In tal caso, l'Assemblea procede all'elezione, tra gli iscritti, del Presidente e degli altri due componenti secondo le regole fissate dal procedimento elettorale per l'elezione degli Organi del Dipartimento.

L'Ufficio di Presidenza costituito in forma stabile assolve tutti i compiti indicati per il funzionamento dell'Assemblea Nazionale, e i suoi componenti si avvicendano nelle consegne secondo le deleghe conferite dal Presidente, comprese quelle del vicariato. Nel caso di costituzione stabile dell'ufficio di Presidenza, la convocazione dell'Assemblea Nazionale è sottoscritta dal Segretario Nazionale e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Nazionale e il Vicesegretario Nazionale non possono essere eletti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale costituito in forma stabile.

Art. 12

La Segreteria Nazionale¹¹

La Segreteria nazionale è composta da otto componenti tra cui il Segretario Nazionale, dura in carica 4 anni e comunque fino al suo rinnovo. Essa:

1. Elegge tra i suoi membri il Vicesegretario Generale e il Tesoriere;
2. Attua le linee di politica sindacale nel rispetto gli indirizzi del programma deliberati dall'Assemblea;
3. Definisce il proprio assetto organizzativo interno, comprese le funzioni dell'eventuale segretario amministrativo;
4. Definisce la regolamentazione delle spese e delle entrate nonché le regolamentazioni di organizzazione.
5. Delibera in relazione ai diversi ambiti a essa riservati dal Regolamento¹²;
6. Delibera la costituzione e l'eventuale sospensione delle articolazioni regionali e/o dei suoi organi.

La Segreteria nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Segretario nazionale; in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti.

In caso di cessazione dalla carica di componente della Segreteria nazionale, la Segreteria procedere alla sostituzione tramite cooptazione di altro componente che resta in carica fino alla successiva assemblea.

La Segreteria Nazionale, nei casi in cui le condizioni territoriali richiedano interventi speciali di coordinamento e riferimento, può affidare incarichi commissariali o di referenza e rappresentanza, anche con delega di funzioni, o per specifiche progettualità, a iscritti al Dipartimento, indipendentemente o in aggiunta a eventuali cariche o incarichi, individuali o all'interno di organi collegiali, ricoperti presso il Dipartimento. La nomina, le consegne e le funzioni, nonché la durata e ogni altra specifica dell'incarico, sono deliberate dalla Segreteria Nazionale. I nominati partecipano ai lavori della Segreteria Nazionale¹³.

Il componente della Segreteria Nazionale, impossibilitato a parteciparvi, può delegare altro componente

¹⁰ Articolo introdotto dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

¹¹ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

¹² Punto aggiunto dall'Assemblea Nazionale del 6 dicembre 2019.

¹³ Comma aggiunto dall'Assemblea Nazionale del 6 dicembre 2019.

della stessa Segreteria, il quale non può cumulare più di una delega.

La Segreteria nazionale delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 13 **Il Segretario Nazionale**

Il Segretario Nazionale:

1. Ha la rappresentanza del Dipartimento all'interno di Fedir con le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento Fedir sui Dipartimenti del 15/5/2017;
2. Presiede la Segreteria nazionale e ne attua le decisioni;
3. Per ragioni di urgenza può assumere determinazioni in ordine alla nomina o revoca degli organi territoriali;
4. Convoca la Segreteria nazionale, ne fissa gli argomenti all'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
5. Individua fra i componenti della segreteria nazionale l'eventuale segretario amministrativo;
6. Conferisce delega per la firma di operazioni contabili, comprese quelle bancarie in presenza di necessità operative;
7. Apre conti correnti postali e bancari;
8. Tiene i contatti con gli organismi politici, sindacali ed istituzionali per il conseguimento degli scopi del dipartimento.

Art. 14 **Il Vicesegretario Nazionale¹⁴**

Il Vicesegretario Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale e lo sostituisce, con funzioni vicarie piene, in caso di assenza o impedimento. Il Vicesegretario nazionale può essere assegnatario di specifiche deleghe conferite dal Segretario nazionale.

Art. 15 **Rappresentanza straordinaria del Dipartimento¹⁵**

In caso di contemporanea assenza e/o impedimento del Segretario Nazionale e del Vicesegretario Nazionale è risultato necessario assolvere funzioni e/o consegne in nome e per conto del Dipartimento, la sua rappresentanza è attribuita al componente della Segreteria Nazionale più anziano per età.

Art. 16 **Il Tesoriere¹⁶**

Al Tesoriere è affidata la tenuta dei libri contabili e il rendiconto. Collabora con il Segretario Nazionale per gli incassi e pagamenti relativi all'attività del Dipartimento e nella redazione della rendicontazione delle entrate delle spese.

¹⁴ Articolo introdotto dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

¹⁵ Articolo introdotto dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

¹⁶ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

Art. 17
Il Revisore dei conti¹⁷

Il revisore dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del dipartimento, esamina e sottoscrive il bilancio consuntivo e quello preventivo, preparati dal tesoriere, prima della presentazione all'approvazione dell'assemblea.

Il Revisore dei Conti è eletto in occasione del rinnovo della Segreteria Nazionale e, salvo cessazione anticipata per qualsiasi motivo che comporti la sua sostituzione a mezzo di specifica elezione da parte dell'Assemblea Nazionale, ne segue le sorti relativamente alla durata dell'incarico.

Art. 18
Il Collegio dei Probiviri¹⁸

Il collegio dei probiviri è l'organo di garanzia del Sindacato e di giurisdizione interna ed è composto da tre membri eletti dalla Assemblea. È presieduto dal Presidente eletto tra e dai componenti del Collegio.

Il Collegio è eletto in occasione del rinnovo della Segreteria Nazionale e, salvo cessazione anticipata di uno o più componenti che comporti la loro sostituzione a mezzo di specifica elezione da parte dell'Assemblea Nazionale, ne segue le sorti relativamente alla durata dell'incarico.

Il Collegio interviene a richiesta della Segreteria Nazionale o di un terzo degli iscritti per verificare il comportamento - degli iscritti a Fedir Dipartimento Segretari - in relazione al rispetto dei principi fondanti del Dipartimento e alle regole della sua Carta Etica.

Il Collegio ai fini istruttori può acquisire documenti e convocare in audizione e, nel corso del procedimento, garantisce il diritto a difesa. Ciascun procedimento deve concludersi entro sei mesi dal pervenimento della segnalazione.

Il Collegio, secondo risultanze istruttorie e gravità, può deliberare:

- di archiviare il procedimento;
- di ammonire e diffidare l'iscritto;
- di sospendere l'iscritto per un periodo massimo di tre anni;
- di espellere l'iscritto dal sindacato.

Il Collegio uscente trasferisce i procedimenti pendenti al Collegio entrante. In detto caso ciascun procedimento, indipendentemente dal tempo già trascorso, deve concludersi entro ulteriori sei mesi decorrenti dal pervenimento del fascicolo al nuovo Collegio.

Art. 19
Sezione Extra Ruolo¹⁹

Presso il Dipartimento Segretari è istituita un'apposita sezione denominata "Extra Ruolo", dedicata ai segretari comunali e provinciali non in servizio perché in disponibilità, in periodo sabbatico, in servizio presso altre amministrazioni, o in quiescenza.

La sezione "Extra Ruolo" collabora con la Segreteria Nazionale in modo articolato e permanente allo scopo coltivare e di migliorare il patrimonio di conoscenza, di dati e notizie, idonei a valorizzare la funzione e l'attività del Dipartimento; guidare amministrativamente i soggetti destinatari nell'ambito delle varie esigenze di contesto; avviare servizi di patronato e di assistenza e tutela delle pensioni.

¹⁷ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

¹⁸ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

¹⁹ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 6 dicembre 2019.

La sezione “Extra Ruolo” è coordinata da un Responsabile Nazionale, segretario comunale e provinciale iscritto al Dipartimento, in servizio o in quiescenza, coadiuvato dagli iscritti che si offrono di collaborarvi. La nomina, le consegne e le funzioni, nonché la durata e ogni altra specifica dell’incarico di Responsabile Nazionale della sezione “Extra Ruolo”, nonché degli iscritti che si offrono di collaborarvi, sono deliberate dalla Segreteria Nazionale. Il Responsabile Nazionale della sezione “Extra Ruolo” partecipa, a richiesta, con diritto di voto, ai lavori della Segreteria Nazionale.

ORGANI E FUNZIONAMENTO DI LIVELLO REGIONALE²⁰

Art. 20

L'Assemblea regionale²¹

L'Assemblea regionale è convocata ogni anno, da parte degli organi regionali, con modalità analoghe a quelle definite per la Assemblea nazionale. L'Assemblea regionale può essere altresì convocata dal Segretario Nazionale, eccezionalmente e previa deliberazione della Segreteria Nazionale, quando ciò sia necessario per assicurare l'integrità della politica sindacale.

In via ordinaria, a maggioranza dei presenti e dei rappresentati, l'Assemblea regionale:

1. Elegge la Segreteria regionale, secondo le regole fissate dal procedimento elettorale per l'elezione degli Organi del Dipartimento;
2. Elabora proposte per la predisposizione degli indirizzi generali di politica sindacale da presentare all'assemblea nazionale;
3. Dibatte e formula indirizzi alla Segreteria Regionale su specifiche tematiche, condizioni, situazioni di valenza sindacale territorialmente rilevanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e dei rappresentati.

Art. 21

La Segreteria regionale²²

La Segreteria regionale è composta da tre componenti, iscritti a Fedir - Dipartimento Segretari, in servizio presso il territorio regionale. I componenti, di cui uno è il Segretario Regionale, eleggono, tra essi, il Vicesegretario Regionale.

La Segreteria regionale si riunisce di norma una volta l'anno per verificare a livello regionale l'attuazione delle linee di politica sindacale assunta in sede nazionale e assumere tutte le necessarie iniziative nei confronti dell'Albo regionale e, su richiesta degli iscritti, degli enti in cui gli stessi operano.

La Segreteria Regionale dura in carica dalla sua elezione fino al rinnovo della Segreteria Nazionale.

Nel caso risultasse necessario sostituire un componente in corso del mandato, diverso dal Segretario regionale, la Segreteria Regionale procede a cooptazione di altro iscritto che resterà in carica fino al rinnovo dell'organo. Nel caso risultasse necessario sostituire contemporaneamente più di due componenti o il Segretario regionale, la Segreteria Regionale decade.

Art. 22

Il Segretario regionale e il Vicesegretario regionale²³

Il Segretario regionale convoca la Segreteria regionale, stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, dirige e coordina l'attività dei componenti la segreteria stessa. Rappresenta il Dipartimento in ambito regionale, partecipa alle riunioni indette a livello regionale in rappresentanza del Dipartimento.

Il Vicesegretario regionale coadiuva il Segretario regionale e lo sostituisce, con funzioni vicarie piene, in caso di assenza o impedimento. Il Vicesegretario regionale può essere assegnatario di specifiche deleghe conferite dal Segretario regionale.

²⁰ Titolazione introdotta dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

²¹ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

²² Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

²³ Articolo modificato dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

PROCEDIMENTI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO²⁴

Art.23

Norme comuni dei procedimenti elettorali²⁵

Nelle procedure elettorali per l'elezione o il rinnovo degli organi nazionali e regionali possono candidarsi e possono votare gli iscritti che risultino in regola con il pagamento delle quote sindacali alla data di diramazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale o Regionale.

Il corpo elettorale è definito al momento di ciascuna votazione, ed è costituito dalla somma tra il numero dei presenti-votanti e il numero dei deleganti.

Ciascun elettore può essere delegato alla votazione da parte di altri iscritti e, in detto caso, può cumulare un numero massimo di dieci deleghe, le quali devono essere formalizzate per iscritto ed accompagnate da un documento di identità del delegante. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le deleghe devono contenere espressa indicazione autorizzatoria del delegante e ciascun delegato riceverà tante schede quante sono le deleghe validamente conferitegli.

Art. 24

Nomina e rinnovo degli organi²⁶

L'Assemblea per il rinnovo della Segreteria nazionale o regionale è convocata trenta giorni prima, con la contestuale designazione, da parte della Segreteria Nazionale, della Commissione Elettorale, composta da tre iscritti di cui uno con funzioni di Presidente, a cui dovranno pervenire, entro dieci giorni dalla data della Assemblea, le autocandidature o le proposte di candidature.

Le candidature per la nomina del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri e, se istituito, del Presidente dell'ufficio stabile dell'Assemblea Nazionale, possono pervenire nel corso della stessa Assemblea.

La Segreteria uscente, a garanzia del funzionamento del Dipartimento, potrà depositare una lista di candidati alla Segreteria e alle altre cariche.

Art. 25

Votazione e proclamazione²⁷

La votazione per le Segreterie nazionali e regionali avviene a scrutinio segreto con due distinte votazioni per la nomina:

- a) del/della Segretario/a nazionale o regionale;
- b) dei componenti della Segreteria.

La votazione per la nomina del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri e, se istituito, del Presidente dell'ufficio stabile dell'Assemblea Nazionale avvengono a scrutinio segreto.

Per ciascuna delle superiori consultazioni elettorali, nel caso in cui i candidati fossero in numero uguale ai componenti da eleggere, la votazione avverrà con voto palese ed i candidati saranno eletti se otterranno il voto di almeno un quarto del corpo elettorale, oppure per acclamazione e nessun componente l'Assemblea richieda procedersi a votazione palese.

Il Presidente dell'Assemblea proclama l'esito delle votazioni.

²⁴ Titolazione introdotta dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

²⁵ Articolo introdotto dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

²⁶ Articolo introdotto dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.

²⁷ Articolo introdotto dall'Assemblea Nazionale del 20 novembre 2021.